



SCHEMA DI Convenzione ex art. 12 Legge 241/90 tra Unione Terre d'Argine e i gestori privati dei servizi educativi per l'infanzia per la concessione di contributi per favorire la riduzione degli oneri a carico delle famiglie di cui alla DGR 796/2025 "Misure di sostegno alla fruizione dei servizi educativi per l'infanzia del sistema integrato bambini in età 0-3 anni: misure per l'ampliamento dell'offerta e per la riduzione degli oneri a carico delle famiglie. Anno educativo 2025/2026. PR FSE+2021/2027." Azione C Abbattimento, CUP G61I25000240009.

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna ha approvato con deliberazione di Giunta n. 796 del 26/05/2025 le "Misure di sostegno alla fruizione dei servizi educativi per l'infanzia del sistema integrato bambini in età 0-3 anni: misure per l'ampliamento dell'offerta e per la riduzione degli oneri a carico delle famiglie. Anno educativo 2025/2026. PR FSE+2021/2027.", tra le quali rientra l'Azione C Abbattimento rette;

- con tale misura, come disposto nell'Allegato 1 della citata DGR 796/2025, la Regione interviene per sostenere l'accesso attraverso:

- **Azione C.1.** promozione di un sistema di quantificazione degli oneri a carico delle famiglie da parte dei Comuni/Unioni per l'anno educativo 2025/2026 che preveda l'esenzione per i nuclei con ISEE pari o inferiore a € 40.000,00, anche in complementarietà con la misura "Bonus asilo nido" erogata dall'INPS, nei Comuni montani e nei Comuni classificati nella strategia STAMI della provincia di Ferrara;
- **Azione C.2.** promozione di un sistema di quantificazione degli oneri a carico delle famiglie da parte dei Comuni/Unioni per l'anno educativo 2025/2026 che preveda l'abbattimento delle rette, per i nuclei con ISEE pari o inferiore a € 26.000,00 nei restanti Comuni dell'Emilia-Romagna;

- in base all'Elenco C.2 della DGR 796/2025, all'Unione Terre d'Argine è stato assegnato un finanziamento massimo richiedibile pari ad € 486.486,00 per 91 posti, calcolato come contributo a copertura dei costi per la frequenza dell'11% dei bambini iscritti nell'anno educativo 2024/2025, ultimo dato disponibile nel Sistema Informativo SPIER alla data del 31/03/2025; contributo che fa riferimento all'Azione C.2., in quanto l'Azione C.1. è riservata a Comuni montani e Comuni classificati nella strategia STAMI della provincia di Ferrara;

ricordato che l'Unione Terre d'Argine ha aderito alla misura regionale "Al nido con la Regione" dalla sua istituzione nell'a.e. 2019/2020, coinvolgendo i gestori di nidi privati del territorio stipulando apposite convenzioni, modificando il sistema tariffario per il servizio nido e abbassando le rette per le fasce di reddito medio-basse (DG dell'Unione Terre d'Argine nn. 101/2019, 91/2020, 100/2021, 99/2022, 98/2023 e 81/2024);



dato atto che:

- l'Unione Terre d'Argine ha aderito alla misura regionale di cui alla DGR 796/2025 con propria deliberazione di Giunta n. 25 del 25/06/2025 ad immediata eseguibilità, per dare continuità al contenimento e abbattimento delle rette dei servizi educativi alla prima infanzia per le famiglie con attestazione ISEE pari o inferiore a € 26.000,00, mantenendo il coinvolgimento anche dei gestori privati dei nidi del territorio dell'Unione;
- i posti nuovi per i quali è possibile richiedere e ottenere finanziamento devono rientrare nel sistema di offerta pubblica di servizi educativi 0-3 anni e come tali possono derivare da differenti tipologie di gestione (gestione diretta dell'Unione Terre d'Argine; gestione in appalto a soggetti privati autorizzati al funzionamento e accreditati individuati mediante procedura ad evidenza pubblica; gestione da parte di soggetti privati autorizzati al funzionamento e accreditati, pure individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, convenzionati con l'Unione ai sensi dell'art. 17 L.R. 19/2016);
- l'Unione ha effettuato una procedura di evidenza pubblica con avviso agli atti con prot. 67634/2025 in cui ha inteso raccogliere la disponibilità dei gestori privati di nidi a convenzionare posti nido per l'a.e. 2025/2026 al fine di individuare bambini e bambine appartenenti a famiglie con attestazione ISEE pari o inferiore a € 26.000,00;
- l'Unione intende sottoscrivere delle convenzioni, ex art. 12 L. 241/1990 e s.m.i., con i gestori privati di nidi autorizzati al funzionamento e accreditati presenti sul territorio dell'Unione;

L'Anno 2025, data del protocollo finale:

ACCORDO TRA

il Dott. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione Terre d'Argine, C.so A. Pio, 91, Carpi, il quale non agisce in proprio, ma in qualità di rappresentante dell'Ente per la carica ricoperta di Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione;

E TRA

_____, nat_ a _____ il _____, agente non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante dell'Ente _____ domiciliato presso la sede a _____, Via _____ codice fiscale/partita IVA _____ con pec _____ titolare di **autorizzazione al funzionamento** n. ____ prot. n. del _____, e di **accreditamento** n. ____ prot. n. del _____, per il servizio

Cofinanziato
dall'Unione europea

educativo per la prima infanzia denominato _____ sito in Via/Piazza _____,
rilasciata dall'Unione Terre d'Argine e richiamato in prosieguo come Gestore,

In esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione n. 748 del 02/09/2025;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Finalità e oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la concessione di contributi economici per favorire l'accesso e ridurre gli oneri a carico delle famiglie per i bambini in età 0-3 anni per l'a.e. 2025/2026, di cui all'Azione C Abbattimento approvata con DGR Emilia-Romagna n. 796/2025 e finanziata dal PR FSE+2021/2027.

La stipula fa seguito ad una procedura ad evidenza pubblica di selezione dei soggetti gestori di servizi educativi per la prima infanzia privati (nido d'infanzia compresi micronidi, nidi aziendali, sezioni primavera), e servizi sperimentali, questi ultimi esclusivamente in relazione al numero di posti destinati alla fascia 0-3 anni, anche già convenzionati con l'Unione Terre d'Argine ed in possesso dei requisiti prescritti, che si sono impegnati a rispettare una serie di clausole e ad assumere gli oneri che verranno riportati nel presente atto convenzionale.

Le parti sottoscrivono il presente accordo allo scopo di instaurare una collaborazione reciproca, in particolare il gestore privato con la sottoscrizione della presente aderisce alla misura e si rende disponibile a collaborare con l'Unione Terre d'Argine, garantendo:

- la piena fruizione del servizio alle medesime condizioni qualitative (es. accesso, offerta ed esecuzione del servizio) e tariffarie applicate nei nidi a titolarità pubblica;
- la completa collaborazione volta a facilitare le operazioni di rendicontazione alla Regione da parte dell'Unione Terre d'Argine;
- la trasmissione tempestiva dei flussi informativi all'Unione finalizzati a verificare la frequentazione e regolare fruizione del servizio dei bambini/e ammessi ed accolti.

Art. 2 – Determinazione del contributo e modalità di rendicontazione

Il contributo unitario regionale assegnabile a ciascun posto, in base al punto 6 dell'Allegato 1 alla DGR 796/2025, è pari ad € 5.346,00 per l'intero a.e. 2025/2026 (corrispondente a una durata standard di 10 mesi, settembre-giugno). Il contributo è stato determinato in applicazione delle Unità di Costo Standard per il servizio nido.

Il contributo unitario assegnabile pari a € 5.346,00 si riferisce alla frequenza a tempo pieno: come definito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1564/2017 si definiscono nidi d'infanzia a tempo pieno quelli che hanno un orario di apertura pari o

Cofinanziato
dall'Unione europea

superiore alle otto ore al giorno; in caso di frequenza parziale, il contributo sarà riparametrato in base alle effettive ore di frequenza.

Ai posti convenzionati **verranno applicate le rette/tariffe del servizio di nido valide per l'Unione, in base al vigente Disciplinare delle rette e tariffe (ex. Deliberazione di Giunta Unione n. 22/2025)**, retta/tariffa calcolata in base all'attestazione **ISEE 2025** presentata dalla famiglia, che dovrà essere **pari o inferiore ad € 26.000,00**, così come previsto dal punto 5 dell'Allegato 1 alla DGR 796/2025.

La famiglia sarà tenuta al pagamento della retta, così come calcolata dal Servizio Bilancio, Accesso e Servizi Amministrativi del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell'Unione, direttamente al gestore e l'Unione rimborserà al gestore la differenza tra la retta privata (rimasta invariata rispetto all'a.e. 2024/2025) e la retta calcolata dall'Unione e applicata alla famiglia in base all'attestazione ISEE presentata.

In particolare, il gestore si impegna a trasmettere i registri presenza dei bambini beneficiari per l'a.e. 2025/2026, di norma entro i primi mesi del 2026 per il periodo settembre 2025-dicembre 2026 ed entro il mese di luglio 2026 per il periodo gennaio 2026-giugno 2026.

In base alla documentazione ricevuta, verrà calcolata la quota di contributi spettanti per ciascun posto, prendendo come riferimento il sistema tariffario applicato dal gestore privato, così come comunicato in occasione dell'adesione alla misura regionale.

Nel caso di assenze prolungate, in mancanza di formale ritiro da parte della famiglia, potranno essere riconosciute fino ad un massimo di due mensilità successive all'ultima giornata di presenza del bambino.

Compatibilmente con i trasferimenti regionali e le regole di rendicontazione, verrà erogato un acconto sull'annualità 2025 pari al 40% dei contributi stimati sulla base dei dati comunicati e, successivamente, in seguito alla rendicontazione della Misura e ai controlli da parte della Regione, il saldo pari al rimanente 60% sull'annualità 2026.

Tenuto conto che l'erogazione del contributo dipende da contributi regionali, in caso di trasferimento da parte della Regione delle risorse spettanti in un'unica tranche a saldo, in seguito all'approvazione delle risultanze del controllo rendicontale e quindi della spesa effettivamente ammissibile, l'Unione si riserva di disporre la liquidazione dei contributi spettanti in un'unica soluzione a saldo.

L'Unione si riserva inoltre, in particolare sull'articolo in oggetto, eventualmente di integrare la convenzione con ulteriori specifici addendum, nel rispetto delle clausole contenute nell'avviso pubblico e nella convenzione in oggetto.

Art. 3 – Gestione di eventuali ritiri o cambio regime di frequenza

Il regime di frequenza scelto ad inizio anno educativo, indicato dalle famiglie nella domanda di agevolazione tariffaria, di norma rimane invariato nel corso di tutto l'anno educativo. Nel caso in cui una famiglia manifesti la volontà di modificare il regime di frequenza, il gestore dovrà presentare formale richiesta scritta all'Unione e tale



richiesta verrà valutata in base alla disponibilità di risorse di bilancio. Al termine della verifica istruttoria verrà dato formale riscontro. Il gestore non potrà quindi autorizzare nessun cambio di regime di frequenza prima di aver ricevuto il formale nulla osta da parte dell'Unione Terre d'Argine.

Si precisa che in caso di frequenza a tempo parziale il contributo mensile pari ad € 534,60 verrà riparametrato in base alle ore effettive di frequenza, come disciplinato dall'art. 2.

Art. 4 – Obblighi dell'Unione delle Terre d'Argine

L'Unione delle Terre d'Argine si impegna a:

1. definire e inviare ai gestori privati la retta di frequenza mensile sulla base dell'attestazione ISEE della famiglia: le famiglie dovranno avere una dichiarazione ISEE pari o inferiore ad € 26.000,00 per poter accedere al contributo;
2. rimborsare al gestore la differenza tra la retta privata (rimasta invariata rispetto all'a.e. 2024/2025) e la retta calcolata dall'Unione e applicata alla famiglia in base all'attestazione ISEE presentata;
3. compatibilmente con i trasferimenti regionali e le regole di rendicontazione, erogare un acconto sull'annualità 2025 pari al 40% dei contributi stimati sulla base dei dati comunicati e, successivamente, in seguito alla rendicontazione della Misura e ai controlli da parte della Regione, erogare il saldo pari al rimanente 60% sull'annualità 2026.

Art. 5 – Obblighi del gestore

Il gestore si impegna a:

1. mantenere invariato il proprio sistema tariffario rispetto all'a.e. 2024/2025;
2. applicare la riduzione tariffaria alle famiglie, così come calcolata e comunicata dagli uffici amministrativi del Settore Servizi Educativi ed Istruzione, per ciascuno dei mesi di frequenza;
3. trasmettere via mail agli uffici amministrativi del Settore Servizi Educativi e Istruzione, i registri presenza dei bambini beneficiari della Misura, come meglio specificato all'art. 2 della presente;
4. collaborare, per quanto di propria competenza, con l'Unione per il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento UE 2021/1060, così come previsto dal punto 16 dell'Allegato 1 alla DGR 796/2025;
5. presentare ogni altra documentazione utile, che sarà richiesta dalla Regione in sede di rendicontazione della misura stessa.

Il gestore privato si impegna altresì a:



- osservare la normativa nazionale e regionale in materia e in particolare il D.lgs 65/2017 e successive disposizioni attuative la L.R. 19/2016 e le successive Direttive regionali Emilia-Romagna nn. 1564/2017, 704/2019 e 31/2021, nonché di tutto ciò espressamente richiamato nella DGR 796/2025;
- i regolamenti e le disposizioni dell'Unione Terre d'Argine in materia di servizi alla prima infanzia, a titolo esemplificativo: la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 6 del 21/03/2007 "Approvazione del Regolamento dei nidi d'infanzia comunali dell'Unione Terre d'Argine" e tutte le successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative; la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 18 del 26/03/2014 "Approvazione del Regolamento delle scuole d'infanzia comunali dell'Unione Terre d'Argine" e tutte le successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative; la Deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 15 del 27/09/2021, ad oggetto "Approvazione del "Patto per la Scuola" del territorio dell'Unione Terre d'Argine - anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025", in particolare all'art. 6 "Il Sistema Integrato territoriale di educazione ed istruzione (0-6 anni)"; la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 26 del 29/12/2021 "Approvazione del Regolamento sul rilascio delle autorizzazioni al funzionamento, sull'accreditamento e vigilanza dei servizi per la prima infanzia";
- impiegare personale assunto con regolare contratto di lavoro, in relazione alla normativa e ai contratti di settore vigenti;
- essere in regola con i versamenti dei contributi INPS ed INAIL;
- designare un proprio referente della Misura regionale nei rapporti con l'Unione;
- rispettare e verificare il rispetto del proprio personale e dei minori accolti della normativa vigente sugli obblighi vaccinali;
- segnalare all'Unione le situazioni nelle quali la famiglia non abbia provveduto a versare la retta;
- osservare comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza; in tal senso è in palese contrasto con i principi della misura in oggetto e della presente convenzione l'applicazione di qualsiasi incremento tariffario. Eventuali condotte adottate in tal senso comportano la richiesta di risoluzione del rapporto convenzionale da parte dell'Unione.

Si richiamano inoltre, gli adempimenti di cui alla L. 124 del 2017, in cui all'art. 1, commi da 125 a 128, stabilisce che i beneficiari di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, provvedano agli obblighi di pubblicazione previsti dalle stesse disposizioni.

Non devono essere pubblicati importi inferiori complessivamente a € 10.000 e si deve fare riferimento al criterio contabile di cassa.

Gli obblighi di pubblicazione sono consultabili sul sito FSE+ al seguente indirizzo:

Cofinanziato
dall'Unione europea

<https://formazione lavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/obblighi-di-pubblicazione-dei-beneficiari>

Art. 6 – Calcolo contributo

Ai fini dell'erogazione del contributo al gestore, l'Unione rimborserà al gestore la differenza tra la retta privata (rimasta invariata rispetto all'a.e. 2024/2025) e la retta calcolata dall'Unione in base al sistema tariffario in vigore per l'a.e. 2025/2026 e applicata alla famiglia in base all'attestazione ISEE presentata, per i mesi di frequenza.

Eventuali costi aggiuntivi non ricompresi nella retta mensile, quali pasti, prolungato, ecc non verranno considerati ai fini della presente misura.

Si precisa che in caso di frequenza a tempo parziale il contributo mensile pari ad € 534,60 verrà riparametrato in base alle ore effettive di frequenza, come disciplinato dall'art. 2.

Art. 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione sottoscritta dalle Parti ha durata pari ad un anno educativo dal 1/09/2025 al 30/06/2026. Sarà eventualmente aggiornato in caso di rifinanziamento della Misura da parte della Regione Emilia-Romagna

Art. 8 – Controversie

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Modena o il Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia Romagna.

Art. 9 – Registrazione

La Presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 10 - Controlli

L'Unione si riserva la facoltà di effettuare controlli in merito alla veridicità della documentazione presentata sia a corredo delle domande di contributo, sia in sede di rendicontazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.

Art. 11 – Clausole di Risoluzione

Possono dare luogo a risoluzione della convenzione, secondo le clausole che verranno fissate nella convenzione medesima, le seguenti circostanze:

- a) L'Unione non provveda al pagamento della quota stabilita dalla convenzione per un periodo superiore ai tre mesi dalla data stabilita;
- b) il Gestore non presenti la documentazione e non rispetti gli oneri informativi richiesti per la gestione della misura nei termini previsti dal presente avviso e dalla convenzione;



c) il Gestore incorra in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato;

d) Il Gestore presenti, nel corso del procedimento, dichiarazioni non veritiere, atti falsi o copie non conformi all'originale, secondo quanto stabilito dall'art. 75 del DPR 445/2000.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di far valere la presente clausola in caso di gravi irregolarità o di svolgimento dell'iniziativa in modo difforme rispetto a quanto stabilito dalla presente convenzione, dall'avviso, dalle norme nazionali, dalla legge regionale e relative direttive applicative, dai regolamenti e dalle diverse disposizioni locali in materia.

Art. 12 - Recesso

L'Unione Terre d'Argine si riserva di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. In tal caso l'Ente Locale regolerà, con l'ausilio dei Gestori, i rapporti con le famiglie beneficiarie. Trattandosi di misura finalizzata a fornire sussidi e aiuti alle famiglie, in caso di recesso da parte del Comune i Gestori non potranno in ogni caso vantare alcun diritto e/o indennizzo in loro favore.

I Gestori possono recedere nel corso della durata dalla Convenzione per gravi ragioni, previo avviso alle famiglie.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda alla deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 796 del 26/05/2025, alla deliberazione di Giunta dell'Unione Terre d'Argine n. 55 del 25/06/2025, alla determinazione dirigenziale n. 748 del 02/09/2025 e all'Avviso pubblico relativo alla misura in oggetto.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) l'Unione tratta i dati del Gestore per le finalità previste nel presente atto da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per la gestione dell'atto, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento. In qualunque momento i soggetti gestori potranno esercitare i diritti degli interessati di cui artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo a privacy@terredargine.it. L'informativa estesa è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente oppure può essere richiesta scrivendo a



privacy@terredargine.it oppure contattando l'Ente ai propri recapiti. Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it.

Le parti restano Titolari autonomi e determinano i propri fini nonché i mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Unione.

L'obbligo di cui al precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il soggetto gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui e risponde nei confronti dell'Unione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Il soggetto gestore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Unione.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l'Unione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione, fermo restando che il soggetto gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Unione attinente le procedure adottate dal soggetto gestore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.

Il soggetto gestore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Unione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Ente.

I dati forniti dal soggetto gestore nell'ambito dello svolgimento della convenzione potranno essere comunicati dall'Unione delle Terre d'Argine alla Regione Emilia-Romagna per le attività di gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo previsti dai regolamenti UE, e ad Autorità di controllo nazionali ed europee nell'ambito delle loro attività istituzionali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente del Settore Servizi Educativi e Istruzione Unione delle Terre d'Argine



Il legale rappresentante
